

vero in misura inferiore per l'Arma dei Carabinieri, i cui regolamenti garantiscono che almeno per un congruo iniziale periodo di tempo i militari non possano prestare servizio nei luoghi di origine.

La rotazione di incarichi e di responsabilità avviene molto raramente, e quando ciò accade essa è determinata non da una programmazione dei vertici ma da una richiesta dei singoli o da casi di evidente e assoluta incompatibilità.

Non possono sfuggire le conseguenze negative derivanti da tale situazione.

È forte il rischio di condizionamenti « naturali » e spesso financo inconsapevoli, che derivano non tanto dalla volontà specifica dell'appartenente alle forze dell'ordine, quanto da peculiari situazioni ambientali. Né costituisce un argomento tranquillizzante il numero di addetti alle forze dell'ordine coinvolto in inchieste giudiziarie, che, nel caso della Polizia di Stato, oggi forte di un organico pari a circa 1.200 unità, è pari al 5 per cento. Ed ancor meno serve come giustificazione o come circostanza attenuante il fatto che tali inchieste, nella stragrande maggioranza dei casi, siano relative a questioni private.

La illegalità rappresenta il substrato ed il retroterra delle cosche criminali; pertanto non è accettabile il principio che sia pur minime deviazioni nei corpi istituzionali dello Stato possano essere giudicate con lo strumento di misura utilizzato nel giudicare la criminalità, comune o organizzata che sia.

Pur avendo riscontrato notevoli miglioramenti nel corso degli ultimi anni, il percorso da compiere sulla strada della moralizzazione non è ultimato, e non bisogna dimenticare i precedenti poco edificanti verificatisi negli anni precedenti, che rivelarono inquietanti collegamenti tra esponenti delle forze dell'ordine e la criminalità organizzata.

1.3 L'apparato giudiziario.

A proposito della condizione complessiva della giustizia l'opinione del dottor Gabriele Alicata, Presidente della Corte d'appello di Catania, nella audizione del 27 giugno è stata la seguente: « La situazione della giustizia a Catania e nel distretto non sembra avere subito modifiche rispetto a quella descritta dalla Commissione parlamentare antimafia del 1990 ».

Le audizioni dei magistrati hanno messo in luce l'esiguità degli organici del personale giudiziario, — ed in molti casi anche della magistratura giudicante, sia civile che penale — che rende estremamente problematica la celebrazione di processi. Tale rischio risulta aumentato dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sui termini massimi di custodia cautelare di cui alla legge 332 del 1995 ed a seguito della condizione di incompatibilità determinata dalle sentenze della Corte costituzionale (la n. 371 ed altre del 1996) per gli organi giudicanti nell'ambito del procedimento penale. Diventa sempre più difficile, infatti, la formazione dei collegi, visto che quasi tutti i giudici hanno già avuto modo di pronunciarsi sulla gran parte degli imputati, o comunque di adottare provvedimenti interlocutori che presumevano una valutazione degli elementi di prova.

Tale situazione contribuisce a rafforzare, nei cittadini e nelle parti offese dei reati, la convinzione diffusa della possibilità di ottenere una sostanziale impunità da parte della criminalità organizzata, producendo un indiretto e involontario sostegno al potere di intimidazione delle organizzazioni criminali, ed un senso di frustrazione negli appartenenti alle forze dell'ordine che vedono vanificati gli effetti della loro attività.

La Corte di appello ha operato adeguatamente nell'ambito delle misure di prevenzione sia personale che patrimoniale. Nel corso del 1996 sono state assegnate alla IV Sezione penale 485 misure di prevenzione.

Di fronte a tale mole di attività emerge la mancanza di ben 5 Presidenti di Sezione su 8 e di 3 consiglieri su 33. Tali carenze sottolineano ancor di più il giudizio positivo sull'amministrazione della giustizia: in termini percentuali infatti la mancata copertura negli organici è stata individuata nella misura dei 19 per cento, e dunque in misura enormemente superiore rispetto alla media nazionale che è del 13 per cento. Così come registrato in molte altre sedi giudiziarie d'Italia, grande speranza è riposta nel rapido espletamento dei concorsi in fase di svolgimento per l'assunzione di nuovo personale, poiché l'assegnazione dei nuovi uditori giudiziari potrebbe determinare una accelerazione rispetto alla definizione di numerosi procedimenti, pur dovendosi affrontare dei « costi » sotto il profilo della limitata esperienza e professionalità del personale di magistratura al suo primo incarico.

Va però rilevato quanto sia indifferibile, anche in Sicilia, una razionalizzazione degli uffici giudiziari e delle circoscrizioni che comporti una redistribuzione della forza lavoro commisurata alla qualità ed alla quantità degli affari processuali trattati.

Tale esigenza emergeva già nelle audizioni svolte nel 1997, in rapporto alla necessità di svolgere speditamente alcuni maxiprocessi, nei quali gli uffici penali di Catania erano all'epoca impegnati come quelli denominati: « Orsa Maggiore », « Cintorino + 36 », « Asero + 42 », « Ferone ed altri », processo balzato agli onori della cronaca per il delitto di cui è rimasta vittima la moglie di Nitto Santapaola, « Monteleone + 36 » e « Aparo + 58 » in fase di svolgimento a Siracusa, ma trattato dalla DDA di Catania. Gli impegni giudiziari, nel corso dei tre anni successivi, si sono poi moltiplicati sino a comprendere, tra l'altro, il dibattimento denominato « Orione », nel quale sono imputati numerosi esponenti di grosso calibro della famiglia catanese dell'organizzazione *cosa nostra*.

Di fronte a tale mole di improbo lavoro svolto emerge altresì l'ormai indilazionabile necessità della massima razionalizzazione ed ottimizzazione degli sforzi, al fine di rendere agevole il più possibile la celebrazione dei dibattimenti, — anche quando siano imputati soggetti che devono assistere a più impegni processuali, — ed al tempo stesso di onerare al minimo l'erario con spese legate alle traduzioni.

È stato pertanto corale il giudizio sulla necessità, anche per i predetti motivi di ordine economico, di ricorrere allo strumento della videoconferenza, uso che deve essere collegato con l'apprestamento di opportune garanzie di tutela delle dichiarazioni rese.

La audizione del Procuratore Generale dottor Scalzo — avvenuta quando lo stesso rivestiva il ruolo di Presidente f.f. della Corte d'appello — ha in particolare fatto emergere le problematiche connesse all'ampiezza del territorio interessato dal fenomeno della criminalità organizzata e la varietà delle cosche esistenti. Di fronte a tale situazione l'amministrazione della giustizia ha utilizzato attivamente tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti. Ivi compreso il ricorso al patteggiamento che è stato favorito nei casi meno eclatanti e comunque con personaggi che risultavano essere di minore caratura nel panorama del crimine organizzato. Tale eccessivo ricorso al patteggiamento — insieme ad altri strumenti di tipo defatigante, che nuocciono alla effettività delle sanzioni penali irrogate dai Tribunali — hanno posto molti soggetti, una volta ottenuta la libertà, nella condizione di rientrare rapidamente nei ranghi della organizzazione criminale, perpetuando il proprio contributo alla *cosa nostra*, ed assumendo all'interno della stessa un ruolo diverso e più rilevante, spesso commisurato anche al periodo di detenzione trascorso.

Anche se non vi è nessuna preclusione normativa al riguardo, è da ritenersi perciò prudente che gli strumenti per ottenere effetti di economia processuale — quale per l'appunto l'accordo sulla pena in primo grado ed in appello — vengano usati con grande parsimonia in presenza di imputazioni e condanne di associazione per delinquere di tipo mafioso. Giacchè sulla espiazione della pena concretamente irrogata, e diminuita con il patteggiamento, vengono poi ad incidere altre riduzioni, — quale quella prevista dall'istituto della liberazione condizionale — con l'effetto di svuotare di contenuto la sanzione penale e nuocere sulle sue asserite finalità di prevenzione speciale e generale.

L'Ufficio della Procura della repubblica di Catania ha avuto un consistente incremento di organico negli ultimi anni passando dalle quindici unità del 1990 alle ventotto del 1999, divenute poi quarantacinque con l'unificazione degli Uffici requirenti a seguito della entrata in vigore della nuova legge istitutiva del giudice unico.

Rispetto agli anni settanta ed ottanta — periodo in cui, come si è visto, ebbe a determinarsi la recrudescenza del fenomeno criminale mafioso — l'ufficio ha visto moltiplicarsi non solo il numero dei magistrati addetti, ma anche la quantità e la qualità del lavoro svolto. Il carico medio degli affari penali negli ultimi anni è stato pari a circa ottomila notizie di reato registrate nel Registro Noti dell'ufficio requirente presso il Tribunale e di quasi trentamila notizie contro noti iscritte nella procura presso la Pretura.

A seguito della istituzione delle Direzioni Distrettuali Antimafia — avvenuta con decreto-legge 20.11.1991 n. 367 — l'ufficio ha determinato la propria riorganizzazione interna, destinando alla neocostituita DDA cinque sostituti procuratori dei quindici allora in servizio, adesso divenuti complessivamente nove, a seguito dell'aumento fino a ventotto della pianta organica dell'ufficio. Tale aumento di quasi il doppio del numero dei magistrati è stato giustificato dal fatto che la già enorme mole di lavoro legata al perseguimento dei reati commessi nella provincia di Catania, è stata ulteriormente aggravata dalla competenza in ambito distrettuale per i reati di mafia previsti nell'articolo 51 comma 3 bis c.p.p. e commessi nei circondari di Siracusa, Ragusa, Modica e Caltagirone.

Nel periodo intercorrente tra il 1°.7.1997 ed il 12.12.1999, su richiesta della procura della repubblica di Catania sono state emesse dal GIP in sede, ed eseguite, ben 2695 ordinanze di custodia cautelare, e di queste 1194 erano relative al delitto di associazione mafiosa, ovvero a reati commessi in ambito mafioso.

Gli esiti di alcuni procedimenti tuttavia, — specie quelli aventi ad oggetto imputati c.d. « eccellenti », esponenti dell'imprenditoria, responsabili di società straniere — benchè apparisse enorme la mole degli elementi probatori raccolti dal P.M.e grave la condotta contestata, in sede giudiziaria non sono apparsi conformi alle aspettative, venendo a concludersi con proscioglimenti alla udienza preliminare, dopo che lo stesso GIP in pronunce interlocutorie ne aveva affermato la fondatezza e senza che nessun nuovo elemento probatorio fosse intervenuto nella ricostruzione del fatto. Si perpetuava così nei cittadini un atteggiamento di sfiducia circa l'effettiva parità di trattamento di tutti i soggetti davanti alla legge, poichè la funzione di filtro dell'udienza preliminare negata spesso per fattispecie semplici a carico di comuni cittadini, veniva riservata viceversa a procedimenti complessi che vedevano imputati personaggi eccellenti.

Sotto l'aspetto della consistenza degli organici va rilevato che, a fronte di un adeguato numero di magistrati, il personale impiegato nei servizi ausiliari appare del tutto insufficiente alle esigenze del servizio. I circa cento impiegati della procura presso il Tribunale sono infatti costretti ad attendere a numerose e complesse mansioni tra i quali: la registrazione delle notizie di reato sui registri cartacei e nel sistema informatico; la formazione del fascicolo del pubblico ministero e l'assistenza alla formazione degli atti processuali; la tenuta dei registri e dell'archivio delle intercettazioni telefoniche; la esecuzione dei titoli di custodia definitivi; gli adempimenti di cancelleria per le competenze in materia di diritto civile.

Una notazione a parte merita il problema degli autisti, presenti in organico nel numero di diciotto, e dunque in misura assolutamente inadeguata a soddisfare le esigenze di un ufficio nel quale occorre predisporre i turni di guida per ben quattordici magistrati che sono sottoposti a misure di sicurezza e viaggiano su autovetture blindate in dotazione all'ufficio.

Benchè disponga di minori mezzi e di un numero di gran lunga inferiore di magistrati rispetto ad altre sedi giudiziarie la Procura della Repubblica di Catania ha fornito una risposta al bisogno di legalità presente sul territorio. Con un organico adeguato, ma ben al di sotto di quello presente nel capoluogo palermitano, ha dovuto fronteggiare una criminalità di portata non inferiore ed affrontare un carico di lavoro pari ad oltre settemila notizie di reato annue analogo a quello della Procura di Palermo.

Inoltre, va rilevato come appaia ben meno consistente il dato dei procedimenti pendenti contro ignoti, segno questo che i colpevoli di reato sono stati spesso identificati ed assicurati alla Giustizia, nel quadro di una attività volta alla concreta repressione del crimine, che ha consentito di ottenere una brusca frenata nella commissione dei più gravi delitti. Si è passati così in breve tempo da una media di circa cento morti ammazzati all'anno a circa trenta delitti. Spinta prevalentemente dall'energia dei giovani sostituti la Procura distrettuale di Catania ha svolto un lavoro serio, continuo ed efficace, ancorando le investigazioni a saldi elementi di prova, senza spreco di mezzi nella ricerca di complessi teoremi processuali, ma al pari senza disdegnare l'approfondimento dei più delicati intrecci tra mafia, imprenditoria e poteri istituzionali.

In condizioni ben più precarie rispetto a quelle della procura della Repubblica versa l'ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, costituito in apposita sezione del Tribunale (29).

Il suo presidente, — in più circostanze e con prese di posizione ufficiali — ha manifestato « il più vivo allarme per la rilevante attività di competenza del G.I.P. che va ben oltre il concetto ed i limiti di un lavoro ordinari, esauribile con l'attuale dotazione organica e di personale e nelle normali ore di Ufficio, chiaramente insufficienti per tale onerosa attività ».

(29) Cfr. al riguardo la Nota del 18.12.1999, a firma del presidente del Tribunale sez. G.I.P., dott. S. Cacciatore, contenente la risposta ai quesiti posti in sede di indagine dalla Commissione Bicamerale d'inchiesta sul fenomeno della Mafia e delle altre associazioni criminali similari.

Ma i richiami e gli avvertimenti provenienti dalla sezione del G.I.P. di Catania sono rimasti pressoché inascoltati, sia dagli organi centrali dello Stato, competenti all'ampliamento delle piante organiche ed alla copertura dei posti dei magistrati e del personale giudiziario, sia dagli organi decentrati.

In effetti la normativa introdotta dal decreto-legge n.367 del 20.11.1991, — che ha istituito le Direzioni Distrettuali Antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia, — ha previsto che le funzioni di GIP per i reati di mafia si concentrassero sull'Ufficio ricadente nel capoluogo del distretto di corte di appello, per tutti i reati di mafia perseguibili all'interno del territorio di ciascuna Corte. E ciò affinché ciascuna DDA, competente per tutti i reati di mafia commessi nel distretto, avesse quale suo interlocutore il proprio GIP in sede.

Orbene, tale nuovo assetto di competenze non ha prodotto grandi cambiamenti per quei distretti ricadenti nelle zone tradizionalmente non attinte dal fenomeno mafioso, né in quei distretti nei quali venivano ricompresi pochi circondari, oltre quello del Tribunale capoluogo di provincia. Infatti, nel primo caso, la quantità di affari penali sopravvenuti, riguardanti i reati di mafia, è risultato così esiguo da non comportare alcun consistente aggravio di competenze; mentre nel secondo, la coincidenza pressoché totale dei confini della Corte con quelli del Tribunale capoluogo ha lasciato inalterati i carichi di lavoro relativi ai procedimenti per mafia.

Nel caso di Catania invece il GIP presso il Tribunale sede della Corte di appello — parallelamente alla locale D.D.A., ma senza l'eccezionale incremento di organico e di personale riservato a quest'ultima — ha aggiunto alla competenza generale per i reati commessi sul territorio del tribunale del capoluogo, anche quella relative ai reati previsti dall'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p., consumati nei circondari di Siracusa, Ragusa, Modica e Caltagirone. Ha pertanto visto moltiplicato il territorio di sua competenza, annettendo zone nelle quali il fenomeno mafioso risulta profondamente radicato e molteplici sono le manifestazioni criminose ad esso riconducibili.

Tale esigenza di adeguamento delle strutture del GIP a quelle della neo-costituita DDA erano state fatte presenti dal CSM in sede di parere espresso sulla legge istitutiva della Direzione Nazionale Antimafia, ma nessun provvedimento concreto ed adeguato è stato in tal senso adottato.

Infatti a Catania, come precisa il Presidente della sezione, i giudici per le indagini preliminari sono rimasti in numero di otto, a fronte di circa quarantacinque sostituti procuratori in pianta organica nella nuova procura unificata. Ed ancora si attende la assegnazione di un nono giudice da parte del presidente del Tribunale.

Il personale giudiziario presente nella sezione del GIP è pari a ventidue unità — pari a circa un decimo del personale addetto, dopo la unificazione, alla Procura della repubblica, la quale può anche disporre direttamente delle sezioni interforze della polizia giudiziaria — e risulta del tutto inadeguato rispetto alla quantità ed alla delicatezza dei compiti cui deve attendere.

L'attività dei dipendenti si svolge pertanto senza risparmio di forze nell'ambito dell'ufficio esecuzione, dell'ufficio di consultazione e deposito degli atti giudiziari, dei servizi statistico ed informatico, del-

l'assistenza alle udienze preliminari giornalieri, dell'assistenza ai magistrati nella redazione degli atti, nell'espletamento dei turni di convalida per gli arrestati ed i fermati. In definitiva, per ogni fascicolo di procedimento penale aperto in Procura, si avrà un corrispondente fascicolo GIP, con oneri di cancelleria da espletare. Ben si comprende, pertanto, la ragione per la quale a volte si determino strettoie ed imbuto nella macchina del processo penale, dal momento che la mole di lavoro delle procure, sostenuta da una copiosa quantità di personale e mezzi, deve essere smaltita e filtrata da un ufficio privo di strumenti idonei.

A questa situazione va aggiunta la inopportuna previsione di un tetto per il lavoro straordinario che è pari ad appena 100 ore mensili per i procedimenti penali di speciale rilevanza ex articolo 11 decreto-legge n. 329/1987, e risulta del tutto inadeguato per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro, connesse con le attività e l'impiego di personale richiesto per la celebrazione di delicati processi.

**TABELLA RELATIVA AI PROCEDIMENTI PENALI TRATTATI
DALL'UFFICIO GIP DI CATANIA DALL'ENTRATA IN VIGORE
DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE (OTTOBRE 1989)
AD OGGI**

ANNI	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Numero Totale procedimenti contro noti	642	7125	6272	6690	7114	8095	6457	8041	6673	6812	5594
Definiti con Sentenza di non luogo a procedere	0	134	170	117	218	594	343	302	199	326	269
Definiti con giudizio abbreviato	1	45	129	116	111	70	80	61	104	119	122
Definiti con applicazione pena	2	76	127	87	184	175	169	184	224	215	205
Definiti con Decreto penale di condanna	8	121	63	5	14	69	40	33	32	60	45

Va poi considerato che dal 1.7.1996 al 12.12.1999 sono state emesse ordinanze di custodia cautelare che hanno raggiunto 2695 indagati, — e di queste 1194 per reati di mafia previsti dall'articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p., — le quali vengono normalmente eseguite contemporaneamente, per blocchi consistenti di indagati, dando luogo ad altrettante operazioni di polizia. Orbene, in tali situazioni è necessario procedere da parte del G.I.P. all'interrogatorio degli indagati entro il termine di legge, che è di cinque giorni, e ciò comporta conseguen-

temente l'obbligo che il personale di cancelleria si trattenga in Ufficio ben oltre l'orario di lavoro, e ciò indipendentemente dai tetti di straordinario prefissati. Se questa è la condizione dell'Ufficio GIP di Catania, non può che condividersi l'allarme lanciato dal presidente della sezione, secondo il quale sussiste il pericolo concreto di scarcerazioni per perenzione degli arresti — dovuta al mancato compimento dell'interrogatorio del detenuto entro cinque giorni dall'arresto — con grave danno per le esigenze di tutela della collettività.

Sotto il profilo della funzionalità complessiva dell'Ufficio GIP, con riferimento alla funzione di filtro dell'udienza preliminare rispetto alla necessità di deflazione dei carichi del processo penale, può ben dirsi che anche a Catania, come in molte altre parti d'Italia, l'udienza preliminare abbia costituito un aggravio — anziché uno sfoltimento — delle lungaggini del processo. La previsione del Legislatore, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, — secondo la quale soltanto un decimo dei processi avrebbe dovuto approdare al dibattimento, mentre nove decimi si sarebbero dovuti esaurire nella udienza filtro, grazie anche al ricorso ai riti alternativi — nell'esperienza giudiziaria catanese, si è avverata in termini capovolti: soltanto il dieci per cento circa delle reg Giudicande trova la sua conclusione nella fase dell'udienza preliminare, mentre il novanta per cento va ad affollare le aule dei dibattimenti in Tribunale.

1.4 Collaboratori di giustizia

Il numero dei collaboratori di giustizia, a tutto febbraio 1997, risultava essere pari a 215 persone. A questi vanno aggiunti i familiari prossimi, con tutti i problemi derivanti dalla presenza di bambini e di adolescenti. L'opinione dei magistrati della direzione Distrettuale Antimafia è che il numero dei collaboranti benchè sia certamente elevato se considerato in assoluto, non lo è poi in effetti se lo si confronta al numero degli indagati per indagati di mafia che ammonta alla ponderosa cifra di 10.000 unità. Va inoltre ricordato che la Procura distrettuale di Catania ha giurisdizione anche sulle province di Siracusa e Ragusa e sul territorio dei tribunali di Modica e Caltagirone, ove il fenomeno criminale è presente in modo massiccio e si sono registrati casi frequenti di collaborazione con la Giustizia che contribuiscono a formare il numero complessivo di collaboratori impiegati dall'ufficio giudiziario etneo.

La necessità di mantenere a Catania molti collaboratori di Giustizia titolari di speciale programma dipende poi dal fatto che, mancando di fatto una unitarietà del vertice criminale, moltissimi sono i clan e le bande criminali e le bande che si fronteggiano sul territorio, ragione per la quale in assenza di un numero adeguato di collaborazioni, risulta estremamente difficile orientarsi nei tantissimi meandri della criminalità comune ed organizzata etnea, ed ancor più difficile riesce imbastire processi penali che abbiano la funzione di costituire deterrente al dilagare del crimine.

Talune difficoltà sono state segnalate in relazione a recenti limitazioni e restrizioni nell'ammissibilità ai programmi di protezione e nel mantenimento degli stessi, che non di rado vengono revocati a collaboratori che sono ritenuti potenzialmente molto utili.

Su questo punto i magistrati catanesi hanno espresso l'opinione che la valutazione dell'importanza del collaboratore debba essere demandata al magistrato e non alla Commissione centrale di protezione. Tutto ciò, in linea di principio può essere ritenuto accettabile, crea però indubbie difficoltà di natura applicativa, e mal si concilia con il sistema di ripartire tra organi giudiziari ed organi appartenenti all'Esecutivo la responsabilità in ordine alle scelte connesse alla gestione dei collaboranti.

Infatti la suddivisione delle competenze tra Procura, Commissione centrale di protezione e Servizio centrale di protezione, dovrebbe garantire una più adeguata oggettività della valutazione. Esigenza che peraltro diviene sempre più importante nello stesso momento in cui è in corso una profonda riconsiderazione del problema dei collaboratori di giustizia, tema che interessa in queste settimane il paese e che è al centro dell'attività del Parlamento.

La magistratura etnea è nel contempo perfettamente consapevole del fatto che è necessario introdurre adeguate restrizioni in materia anche perché « spesso l'opinione pubblica è colpita dal fatto che a un certo collaborante possano affluire somme di denaro rilevanti ».

Anche se nel contempo non può fare a meno di ritenere che « se la Commissione svolgesse una indagine per scoprire quanto costa, ad esempio, il trasporto di Santapaola in elicottero dalla Sardegna a

Reggio Calabria e poi a Catania, vedrebbe che in un sol giorno si spende più di quanto si possa dare ad un collaboratore ».

A tal proposito è emersa da parte della magistratura il giudizio che è opportuna una più adeguata razionalizzazione complessiva della spesa pubblica investita in attività investigative allo scopo di evitare che da un lato si spendano, come è avvenuto a Catania, tre miliardi negli ultimi anni per intercettazioni telefoniche, mentre dall'altro venga impedito sulla base di restrizioni ministeriali che un assistente giudiziario possa effettuare lavoro straordinario anche quando ciò risulti essere non solo utile ma indispensabile per la esecuzione dell'attività procedimentale.

L'atteggiamento complessivo dell'Ufficio giudiziario catanese nei confronti del fenomeno della collaborazione è apparso responsabilmente improntato alla indispensabile strumentalità rispetto alle esigenze dell'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata. I giudizi e le considerazioni espresse in sede di sopralluogo non sono sembrati provenire da una particolare attenzione benevola, sia pure di natura culturale, al mondo dei collaboratori di giustizia, ma dalla preoccupazione che il mancato rinnovo di taluni programmi potesse oggettivamente compromettere l'esito di alcuni procedimenti in corso di svolgimento. Addirittura la diffidenza verso tale mondo e verso la gran parte dei singoli, emerge nel momento in cui la magistratura si dichiara consapevole del fatto che non vi è traccia di pentimenti spontanei poiché tutti i cosiddetti collaboratori di giustizia divengono tali solo dopo la cattura e l'arresto.

In effetti la procura etnea — che ha fatto un uso intenso e il più delle volte proficuo dei collaboranti — ha assistito anche a talune delle più gravi disfunzioni del « sistema dei collaboratori ». Fra tutte la più grave risulta essere stata quella relativa ai delitti organizzati e commessi da Vincenzo Ferone. Dopo essersi conquistato con abilità il ruolo di collaborante affidabile, assumendosi la responsabilità per la commissione di fatti anche gravi, questi otteneva la libertà e metteva a punto un piano a lungo meditato. Essendosi circondato di un gruppetto di accoliti con cui aveva mantenuto i contatti anche dopo il periodo della collaborazione e sfruttando i benefici che lo stato gli aveva concesso, il Ferone organizzò una cosca, la armò e mise in essere due gravissimi fatti di sangue: la uccisione della moglie del boss Nitto Santapaola e della figlia del boss Antonino Puglisi. Realizzando questi delitti egli ebbe a conseguire un duplice scopo: ottenere una vendetta nei confronti di chi lo aveva colpito negli affetti più cari provocando l'uccisione, in due distinti agguati, del proprio padre e del proprio figlio; creare lo scompiglio all'interno della criminalità catanese, realizzando un delitto del quale sarebbe risultato impossibile da parte della criminalità scoprirne la matrice dal momento che chi lo aveva commesso non poteva essere sospettato, poiché si sarebbe dovuto trovare lontano da Catania e protetto dal circuito della protezione. Il Ferone, che conosceva il modo di operare della criminalità catanese, sapeva infatti che in questi casi i gruppi criminali si sarebbero mossi sulla base di semplici sospetti, ed avrebbero scatenato alla prima occasione una guerra senza precedenti, vista la gravità dei fatti che erano stati commessi. Non è da escludersi pertanto che egli avesse in mente di approfittarsi di questa guerra che avrebbe indebolito la

leadership della famiglia Ercolano-Santapaola per spingersi fino a poter assumere il controllo delle attività criminali.

La vicenda Ferone riassume in sé una concentrazione di errori ed inefficienze del sistema: la eccessiva rapidità con cui veniva concessa la libertà ad un soggetto che si era comunque macchiato di crimini efferati; le inefficienze strutturali del sistema della protezione; la mancata verifica della presenza del collaborante nella località protetta; la sottovalutazione complessiva della capacità dei criminali di riorganizzarsi, simulando propositi di collaborazione e sfruttando ogni beneficio loro concesso. Va però dato atto che le indagini nei confronti di Ferone sono state compiute con completezza e rigore, benché si trattasse di dovere perseguire un soggetto al quale era stata concessa una linea di credito da parte dell'ufficio della procura della repubblica.

Si impone pertanto la necessità di assumere le iniziative utili ad impedire il più possibile che i collaboratori di Giustizia circolino sul territorio nazionale, determinando situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, impegnando le scorte armate delle forze dell'ordine, ed onerando l'erario dei relativi costi di vitto alloggio e trasporto.

L'anomalia dei collaboratori girovaganti per la penisola che ha rappresentato e continua a rappresentare una grande ragione di preoccupazione della magistratura impone una scelta di fondo per evitare questi sempre più frequenti casi di «turismo giudiziario». Il naturale correttivo a questa situazione può essere rinvenuto nel sistema della videoconferenza, accompagnata dall'adozione di tutti quei meccanismi di controllo che eliminano alla radice eventuali anomalie.

Sarà certamente interessante nel prossimo futuro verificare quanto le normative restrittive che ci si appresta a varare siano in grado di determinare una effettiva riduzione della quantità dei collaboratori di giustizia, ma non anche della loro qualità, da misurarsi in relazione alla gravità dei fatti dagli stessi riferiti ed alla loro attendibilità.

Sul fronte del più incisivo e corretto utilizzo dello strumento della collaborazione, risulta sempre più indispensabile rivolgere le conoscenze acquisite grazie ai collaboratori verso la scoperta e l'acquisizione alla mano pubblica dei patrimoni accumulati dagli uomini di cosa nostra e delle altre organizzazioni criminali.

Tuttavia i dati statistici relativi al valore beni effettivamente confiscati alla criminalità organizzata risultano ancora esigui rispetto al fatturato complessivo degli affari illeciti venuti alla luce grazie alle inchieste giudiziarie. La causa di ciò va ricercata nella mancanza di un momento forte di collegamento tra gli organi che hanno il potere di iniziativa in materia di sequestro di beni, ed in particolare dal mancato conferimento di tale apposita funzione alle Direzioni Distrettuali Antimafia, e di un ruolo più diretto e di coordinamento in capo alla Direzione Nazionale Antimafia. La internazionalizzazione dei fenomeni criminali ha fatto sì che si siano determinati interessi economici e conseguenti investimenti delle organizzazioni in zone nelle quali tradizionalmente non si è registrata la presenza mafiosa ed in alcuni casi anche all'estero, grazie a prestanomi residenti in tali luoghi. La rigorosa competenza territoriale prevista per la emissione delle

misure di prevenzione di fatto dunque impedisce che l'ufficio giudiziario procedente che abbia ottenuto dai collaboranti indicazioni circa l'esistenza di tali beni e la loro riferibilità a prestanome residente in altro territorio, possa direttamente agire con la misura di prevenzione.

La competenza sulle indagini di mafia e sulle conseguenti misure di prevenzione subisce dunque una inaccettabile divaricazione, che influisce in misura notevole anche sulla incidenza degli strumenti di prevenzione nella ricerca dei beni di provenienza delittuosa.

Il recente fallimento della proposta di legge volta a « deterritorializzare » i poteri di intervento in materia di sequestro dei beni, — attribuendo una specifica competenza alla Direzione Distrettuale Antimafia procedente per le indagini sulle attività criminose ed un immediato ruolo di coordinamento alla Direzione Nazionale Antimafia —, ha fatto sì che non si conseguisse l'effetto di concentrare queste iniziative presso un organo capace di riassumere tutte le conoscenze circa gli apporti dei collaboratori di giustizia e di ricostruire la mappa completa dei patrimoni nella titolarità di *cosa nostra*.

1.5 Le associazioni antiracket

Nel corso del sopralluogo a Catania sono stati ascoltati i responsabili di varie associazioni antiracket. La Commissione ha voluto in tal modo avere un quadro di lettura più completo del fenomeno, che faccia proprie anche prospettive assunte da un angolo di visuale diverso da quello proprio della magistratura e delle forze dell'ordine.

Nel corso dell'audizione è emersa soprattutto la preoccupazione delle associazioni per l'instaurarsi di un rapporto tra aziende taglieggiate e aziende che di fatto vengono inglobate negli organismi mafiosi. È emerso che, statisticamente, su dieci aziende taglieggiate o sottoposte ad usura quattro passano nelle mani della mafia. Ciò vuol dire che sul territorio si determina il rischio che il 40 per cento delle aziende tradizionali di origine legale si trasformino in aziende illegali, o comunque controllate dalla criminalità.

Il ruolo svolto dalle associazioni tende soprattutto a raggiungere l'obiettivo di una maggiore sensibilità rispetto alla necessità di combattere il fenomeno con un atteggiamento di denuncia collettiva; una esigenza che si pone sempre più come una necessità poiché appare assai impressionante il dato relativo al numero delle denunce presentate.

Su 66.000 imprese operanti nell'intera provincia e suddivise su un totale di 56 comuni, si è in presenza di sole 135 denunce di estorsione all'anno e di 16 denunce per usura.

Il numero delle denunce per estorsione è tuttavia cresciuto negli ultimi anni grazie all'impegno delle forze dell'ordine, che hanno assicurato alla Giustizia gli estortori in tutti i casi in cui sono stati riferiti particolari idonei a consentirne la identificazione.

A queste denunce spontanee vanno poi aggiunte quelle confermate delle precedenti dichiarazioni di collaboratori di Giustizia. Attraverso tale metodo si è riusciti a fare breccia nel radicato sistema delle estorsioni, ed a tracciare un quadro ampio e completo della incidenza del racket sulla economia legale. Va tuttavia rilevato che una

larga fetta di commercianti sottoposti ad estorsione, benchè agevolati dalle indicazioni fornite dai collaboratori di Giustizia, si sono ostinati a negare di aver mai pagato il pizzo, pur in presenza di altri elementi dai quali era evidente desumere che essi erano vittime del racket: quali ad esempio precedenti attentati che avevano distrutto l'attività commerciale, ovvero il nome dell'azienda rilevato sul libro-mastro delle estorsioni rinvenuto all'interno dell'abitazione di un boss.

L'obiettivo minimo che le associazioni antiracket potrebbero conseguire potrebbe pertanto consistere nel sensibilizzare tutti i commercianti a confermare quantomeno le dichiarazioni dei collaboranti relative alle estorsioni patite, quando non sia raccolto l'invito a sporgere autonomamente denuncia ad ogni tentativo di assoggettamento al racket del pizzo.

L'esistenza e l'operato delle associazioni antiracket porta con sé anche una chiara critica alle associazioni di categoria dei commercianti e degli industriali. Appare infatti di tutta evidenza che il problema delle estorsioni e della usura costituisca un tema di primaria importanza nel perseguimento degli interessi delle categorie dell'intrapresa economica, ed occorre pertanto chiedersi le ragioni per le quali tali temi non abbiano trovato adeguate soluzioni nell'invito alla denuncia, nell'assistenza economica e morale all'associato vittima di estorsione, e nella conseguente e costante costituzione di parte civile quantomeno nei più importanti processi riguardanti il fenomeno delle estorsioni.

È possibile che ciò sia dovuto alla eccessiva vastità e varietà di presenze all'interno dell'associazione, e dal fatto che non tutti ritengano la via della denuncia la più corretta da seguire nel caso di sottoposizione a ricatti da parte del racket delle estorsioni. Mentre alle associazioni antiracket aderisce solamente chi è portatore del convincimento che occorre denunciare sempre e comunque i taglieggiatori.

Va peraltro considerato che, a fronte dell'atteggiamento di sfiducia e di assoggettamento allo strapotere della criminalità organizzata che per anni ha caratterizzato gli operatori economici, si era determinata negli stessi la convinzione che il pizzo fosse una tassa rientrante tra i costi dell'intrapresa, e che in cambio venisse offerta una assicurazione contro la commissione di altri reati contro il patrimonio che vengono normalmente perpetrati a danno degli esercizi commerciali. Inoltre questo sistema veniva agevolato dall'atteggiamento di alcuni gruppi criminali molto potenti — quali l'antico clan del malpassotu o quello dei Laudani — che, specie nelle periferie avevano assoggettato tutti i commercianti al pagamento di un pizzo di entità non eccessiva — tra le duecento e le trecento mila lire mensili —, ingenerando così il convincimento che si trattasse di un sacrificio economico che riguardava tutti e di una entità tale da poter essere agevolmente sostenuto. L'alternativa sarebbe stata quella di sporgere una denuncia, con l'effetto di risparmiare poche lire, ma di rischiare gravi ritorsioni, di mettersi contro la generalità degli altri commercianti, e di perdere l'« assicurazione » contro i furti e le rapine.

Per ciò che riguarda l'usura, va subito detto che questo fenomeno presenta due diversi e rilevanti aspetti: l'usura praticata nei confronti delle imprese e quella praticata nei confronti delle famiglie.

Se la prima risulta essere una minaccia non solamente per la solidità delle aziende ma anche delle regole su cui si fonda il libero mercato, la seconda non è meno pericolosa in quanto crea uno stato di sostanziale soggezione e complicità, anche se passiva, finendo con l'ampliare la cerchia dei soggetti che direttamente o indirettamente favoriscono il fenomeno mafioso.

Sotto il profilo della redditività delle attività criminali occorre osservare che l'usura rappresenta una delle attività illecite « sommerse » più redditizie. A tal riguardo può fungere da esempio il giro di affari ad usura sul mercato all'aperto di Piazza Carlo Alberto, il più grande di Catania, ove operano circa 1.000 venditori ambulanti e che conta un volume di affari annuo pari a circa 100 miliardi di lire al netto delle tasse .

Le associazioni antiracket hanno ritenuto di individuare tra le cause principali di questo fenomeno le rigidità del sistema bancario nell'ambito della concessione del credito alle imprese.

Esse hanno fatto anche rilevare come una modifica dell'atteggiamento dei soggetti erogatori di finanziamenti tesa a permettere l'attribuzione del « merito » creditizio non tanto sulla base della capacità patrimoniale in atto, quanto sulla scorta delle potenzialità aziendali, potrebbe correggere le attuali distorsioni esistenti nel ricorso al credito.

Occorre sottolineare che tale via sarà concretamente praticabile solo se verrà concretamente smentito l'assunto secondo cui le aziende catanesi non rappresentano il massimo della capacità organizzativa, e non risultino all'avanguardia per ciò che concerne le tecnologie aziendali e la capacità di penetrazione nei mercati.

Con riferimento agli strumenti normativi volti a contrastare il fenomeno e ad incoraggiare l'attività di denuncia le associazioni considerano inadeguata la legge n. 172 del 1992 recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

Tale legge appare limitativa sotto il profilo delle varie categorie di danni da usura rispetto alle quali viene computato ed attribuito il dovuto ristoro o indennizzo. Al riguardo sarebbe opportuno prevedere l'ampliamento delle tipologie di danno subito, comprendendo alcune forme di risarcimento, anche assicurativo, per i danni fisici del denunciante, per l'invalidità o, addirittura, per la morte in conseguenza della reazione al racket o all'usura, tutte ipotesi che non vengono compendiate dall'attuale legge.

Tra le associazioni audite, l'associazione Licodiese Antiracket ha rappresentato una importante ed originale realtà: a Santa Maria di Licodia, pur vicinissima a Biancavilla, Adrano e Paternò, non si paga il pizzo; mentre in questi tre comuni, che peraltro hanno dato vita a quello che viene definito come il cosiddetto 'Triangolo della morte', il fenomeno del racket e dell'usura assume dimensioni devastanti. Ciò, a detta dell'associazione Licodiese, è stato possibile grazie al corale e immediato rifiuto da parte della popolazione di subire le estorsioni.

In effetti le vicende dell'associazione licodiese presero le mosse da un episodio accaduto nel piccolo centro nell'estate del 1993, quando nel corso di una azione di fuoco, che aveva quale scopo un regolamento di conti tra esponenti della criminalità organizzata locale, venne ucciso un giovane diciottenne colpevole solo di essersi trovato all'interno della

sala giochi nel momento in cui avvenne l'agguato. Subito scattarono le indagini in un clima di indignazione generale, e furono i genitori del giovane i primi a mettersi a disposizione degli inquirenti per fare luce su fatto di sangue. Grazie alla testimonianza di una famiglia di gente semplice che si trovava in strada al momento del delitto si pervenne alla identificazione dell'autore del delitto ed alla sua cattura. Ne seguì un processo, nel quale il malvivente venne condannato all'ergastolo con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione.

Ma la indignazione dei licodoesi non si limitò a questo. Essi intesero bene che quel gesto clamoroso era stato originato dal clima invivibile che si respirava in paese; che a monte vi era il controllo del territorio da parte del racket, che alcuni malavitosi del luogo avevano organizzato nello stile delle organizzazioni mafiose operanti nei centri più importanti e dalle quali ricevevano appoggio. Ne conseguì una generale rivolta che mise in condizione i Carabinieri della compagnia di Paternò di raccogliere molte denunce spontanee e di consegnare alla magistratura una informativa di reato che portò alla emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere e diede vita ad operazione denominata « Coraggio ». Fu da quel momento che nel piccolo centro alle pendici dell'Etna i commercianti smisero di pagare il pizzo.

Questa condizione di riconquista del territorio dalla incombenza del racket non è tuttavia tale da consentire alle Istituzioni momenti di pausa o di appagamento. Le condizioni per il ripristino della legalità vengono a determinarsi infatti solo quando vi sia un impegno corale nella repressione dei fenomeni di tipo criminogeno e nella perpetuazione di un atteggiamento di denuncia da parte delle vittime.

Più corale, immediato e determinato è il rifiuto di sottostare alla violenza, più facilmente le potenziali vittime riescono ad affrancarsi dalla condizione di assoggettamento criminale. Ma un grave problema è stato rappresentato dalle associazioni: molto spesso le vittime sono costrette a tollerare che il malavitoso colpevole di estorsione torni celermente in libertà, con l'effetto di scoraggiare ulteriormente il denunciante, e di rafforzare il potere di intimidazione delle associazioni mafiose, capaci di dimostrare che a dispetto delle denunce esse possono continuare ad operare ed intimidire.

Questi fatti hanno contribuito a creare un clima di sfiducia circa il ruolo e l'efficacia delle associazioni, tant'è che alcune di esse, come l'associazione Antiestorsione di Scordia « Nicola D'Antrassi », pur essendo partite con grande slancio per il numero degli aderenti, hanno poi sostanzialmente interrotto la propria attività.

PARTE SETTIMA

1. Considerazioni conclusive e proposte operative

All'esito dell'indagine parlamentare, può ben affermarsi che lo studio della realtà catanese ha presentato profili di estrema rilevanza ed utilità, ed ha costituito un valido paradigma dell'intensa relazione esistente tra disagio e carenza di strutture sociali da un lato, e produzione di fenomeni criminali di tipo mafioso dall'altro.

Il tessuto sociale è contraddistinto da punte di operosità, ingegno, capacità di intrapresa e adattamento non comuni. La popolazione è cordiale, naturalmente dotata di dinamismo e versata all'accoglienza, ma sconta i guasti di una amministrazione della cosa pubblica che per anni è apparsa inadeguata alle complesse problematiche relative all'ordine sociale ed allo sviluppo dell'economia e del territorio. Distolta dal cattivo esempio dei suoi governanti, la città presenta tuttora fenomeni di illegalità diffusa e manifestazioni criminali di primo livello. Esse costituiscono il frutto di un radicamento delle organizzazioni criminali in talune zone del territorio cittadino, e della influenza della mentalità delinquenziale in settori degradati della popolazione, che percepiscono come estraneo e precario l'ordine sociale imposto dallo Stato, ma ritengono altresì immediato ed efficace il potere decisionale ed il controllo operato dai gruppi mafiosi.

Questo stato di cose, pur riguardando una fascia minoritaria della popolazione, condiziona l'intera economia cittadina e compromette il pieno sviluppo sociale ed economico della città. A ciò si aggiungono le problematiche relative allo sviluppo del territorio nell'area esterna rispetto alla cinta urbana, contraddistinto da fenomeni di urbanizzazione caotica e disordinata, e finalizzata spesso alle speculazioni edilizie. Centri urbani a vocazione prevalentemente agricola ed artigianale — situati a ridosso della cinta urbana o nelle periferie più remote, quali San Giovanni la Punta, San Gregorio, Acicatena, Misterbianco — si sono saldati al perimetro urbano senza avere ricevuto alcun adeguamento delle infrastrutture urbanistiche primarie e secondarie, ed hanno visto rapidamente moltiplicarsi la popolazione residente sui propri territori, ove si sono riversati, in condizioni di nuovo degrado, gli abitanti di interi quartieri della città vecchia. La spregiudicata gestione amministrativa di taluni centri minori urbani — feudi dei potentati politico-economici presenti nel capoluogo, donde la politica cittadina dettava le sue regole ed affermava il proprio primato — consentiva ad imprese sotto il controllo diretto o indiretto di cosa

nostra di procedere a lottizzazioni in spregio alle esigenze del territorio ed alle problematiche dell'ambiente.

Si avvertono evidenti gli squilibri di ordine sociale ed economico presenti tra gli strati della popolazione residenti nei quartieri-ghetto, e quelli abitanti nei quartieri del centro urbano nuovo o recentemente risanato. Si ha come la sensazione di una città viaggiante a due velocità, nella quale parte dei cittadini si sentono emarginati rispetto alle iniziative, ai servizi, alla vita sociale e culturale che si svolge nell'altra parte del centro urbano; i cui abitanti, per converso, sembrano ignorare i problemi ed il degrado delle zone periferiche, che a volte non conoscono nemmeno perché lontane dai percorsi che conducono agli snodi principali dei pubblici servizi, e fuori dalle traiettorie percorse per raggiungere le località turistiche o ricreative. Sono quartieri fuori dalla vita della città, dove non vi è nulla e che tutti ignorano, al di fuori di chi vi abita.

Qui allignano in primo luogo i fenomeni di degrado ed il disagio giovanile, la criminalità mafiosa edifica con robuste fondamenta, lo Stato spesso ammaina la propria bandiera. Da qui deve ripartire il riscatto della città, rimanendo insufficiente ogni iniziativa unicamente ispirata alla repressione di tipo militare dei fenomeni di devianza e di criminalità. Le Istituzioni pubbliche peraltro hanno manifestato fenomeni di crescita, apprezzabile ma ancora timida sotto il profilo dell'incisività azione amministrativa, più consistente nell'aspetto della risposta al crimine.

La necessità di interventi urgenti per Catania, si lega pertanto ad altrettanta indifferibilità di interventi normativi di carattere generale e rivolti anche ad altre realtà che presentano analoghe caratteristiche di disagio e di sottosviluppo. E parso quindi necessario doversi procedere per linee di sviluppo generali, ma avendo di vista obiettivi concreti, quali:

1) La realizzazione di un piano di risanamento sociale che consenta di intervenire in maniera complessiva sui quartieri a rischio della città, provvedendo a realizzare le dotazioni infrastrutturali indifferibili (scuole, ospedali, centri di ricreazione sportiva, collegamenti tra il centro e la periferia).

2) La incentivazione delle già esistenti iniziative di volontariato nei quartieri a rischio, espressione in massima parte del mondo cattolico, attraverso la previsione di stabili forme di finanziamento delle attività ricreative e formative già operanti (GREC, Centri di formazione ed orientamento dei Salesiani), quali strumenti di dissuasione dalle condotte antisociali ed antidoti alla diffusione della cultura mafiosa.

3) L'adozione di interventi, a livello di normazione primaria e secondaria, volti a ridurre i costi, i tempi e gli ostacoli burocratici alle nuove iniziative di intrapresa economica.

4) La predisposizione di interventi pubblici intesi a migliorare il rapporto tra le imprese e gli enti creditizi, — e volti alla ridefinizione del concetto di « merito » creditizio non tanto sulla base della capacità patrimoniale in atto, quanto sulla scorta delle potenzialità aziendali —

allo scopo di impedire la crescita di forme illegali di finanziamento e di usura.

5) Le iniziative per la modernizzazione delle strutture burocratiche degli enti territoriali (Regione, Province, Comuni) e degli organismi periferici degli enti centrali e dello Stato, volte a determinare standard di efficienza nell'azione delle Istituzioni, ed a determinare quelle condizioni di fiducia nel rapporto tra società e pubblici poteri, che fungano da deterrente nei confronti della seduzione del metodo mafioso di perseguimento degli interessi e soluzione dei conflitti.

6) L'intervento sulla normativa di prevenzione all'inquinamento degli appalti pubblici, mediante l'abolizione della certificazione anti-mafia e la predisposizione di appositi organismi per compimento di indagini dirette a verificare l'effettiva proprietà delle aziende che partecipino a gare pubbliche.

7) L'intervento sulla normativa generale degli appalti degli enti locali, con specifiche previsioni di vigilanza su ciascuna delle fasi del procedimento per la realizzazione delle opere pubbliche: progettazione e finanziamento, aggiudicazione, e gestione.

8) La previsione di strumenti atti a prevenire fenomeni di interferenza sin dalle fasi preliminari del procedimento per l'aggiudicazione delle gare d'appalto. L'adozione di soluzioni, — quali ad esempio il trasferimento ad organismi dell'Amministrazione centrale dello Stato delle funzioni di formazione dettagliata dei bandi ed espletamento delle gare per lavori pubblici, che gli enti locali abbiano deciso di progettare e realizzare sul proprio territorio, — allo scopo di impedire continuità tra le fasi di scelta dell'opera e di scelta del contraente.

9) La previsione di discipline atte a prevenire fenomeni di interferenza nella fase esecutiva dei lavori pubblici affidati in appalto. L'adozione di soluzioni — quale la costituzione di una « Authority », formata da soggetti con specifiche esperienze nell'azione di contrasto contro la criminalità organizzata, ed approfondite conoscenze in materia di criminalità economica e di riciclaggio — che permettano di vigilare su tutti gli atti di gestione dell'appalto, facendo salvi in ogni caso i poteri di vigilanza dell'ente sulla corretta esecuzione dei lavori e le sue scelte volte a modificare o precisare le caratteristiche dell'opera.

10) Il potenziamento mirato delle strutture di polizia, puntando sugli organi investigativi più efficienti e produttivi. Sarebbe opportuno procedere ad un immediato e consistente aumento di organico del nucleo operativo dei Carabinieri di Catania, che è oggettivamente sottodimensionato, e tuttavia produce risultati eccellenti per quantità e qualità di lavoro investigativo svolto.

11) L'estensione del controllo del territorio anche in zone diverse dal centro urbano cittadino, in considerazione della espansione dei centri abitati al di là del perimetro tracciato dai confini comunali del capoluogo, con la formazione di un hinterland composto da piccoli

centri ad esso saldati, che presenta, anch'esso, fenomeni di degrado e di devianza. La necessità di provvedere in modo analogo per gli agri, le campagne, le zone tradizionalmente dedite all'agricoltura.

12) La previsione di misure organizzative per procedere alla contestuale integrazione e centralizzazione informatica dei registri per misure di prevenzione custoditi nelle procure della repubblica. In modo da potere monitorare con precisione l'entità dei sequestri, la loro percentuale di conversione in confische, l'incidenza della lotta agli interessi economici della criminalità mafiosa anche con riferimento alla suddivisione per aree criminali, e per gruppi insistenti nella stessa area.

13) L'intervento normativo urgente per la razionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, al fine di adeguare la disciplina dello stesso al nuovo rito accusatorio adottato nel processo penale. La previsione dell'obbligatorio e contestuale esercizio del potere di sequestro dei beni nei confronti dei mafiosi sin dal momento della emissione della misura cautelare personale. Ed inoltre un intervento normativo di raccordo tra la disciplina dei sequestri prevista nella legge sulle misure di prevenzione e quella del sequestro preventivo antimafia ex artt. 12sexies l. n. 356/1992 – 321bis c.p.p.

14) Gli opportuni interventi normativi sulla legislazione che incentiva la denuncia dei commercianti sottoposti al racket delle estorsioni e dell'usura con la previsione dell'ampliamento delle tipologie dei possibili danni subiti, comprendendovi alcune forme di risarcimento, anche assicurativo, per i danni fisici del denunciante, per l'invalidità o, addirittura, per la morte in conseguenza della reazione al racket o all'usura, tutte ipotesi che non vengono compendiate dall'attuale legge.

15) La predisposizione di nuove e diverse strutture per la detenzione dei boss, adatte ad accogliere i detenuti sottoposti all'articolo 41 bis, da aggiungere alle strutture esistenti.

16) La attuazione di misure di sicurezza carcerarie afferenti alla sfera tecnologica e delle telecomunicazioni, quali la schermatura delle strutture penitenziarie che ospitano i detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis* o.p. rispetto ai campi di frequenza ETACS e GSM.